



TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

Ministero della Giustizia
Tribunale di CASSINO
USCITA - 11/07/2017 10:30:09 - 0002055



Ai Giudici
Ai Responsabili delle Cancellerie
e p.c. Al Consiglio dell'Ordine Forense

- S E D E -

OGGETTO: Domande di ammissione al G.P.: requisiti – formali e sostanziali - necessari.

Con riferimento alle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato lo scrivente - quantomeno in materia Penale quale giudice del dibattimento - continua a rilevare che non sempre le stesse risultano in linea con le esigenze e le condizioni di legge, e ciò nonostante le diverse indicazioni che in passato ha più volte avuto occasione di ribadire come Presidente della Sezione Penale.

Va, innanzitutto, rilevato che circola da qualche tempo in alcuni casi un modello di istanza, che risulta incompleto rispetto a quanto la legge esige che venga dichiarato dall'istante, mancando *in primis* la **formale AUTOCERTIFICAZIONE da parte dell'istante di trovarsi nelle condizioni economiche previste per l'ammissione al beneficio, come richiede l'art. 79, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,** risultando l'istanza - in detto modello - limitata alla indicazione dei singoli componenti del nucleo familiare dell'istante ed alle voci di reddito di ciascuno.

Pertanto, tale norma - oltre a detta formale e necessaria, ma generica dichiarazione, che di per sé sola non è certamente sufficiente ad autocertificare un reddito inferiore alla soglia di legge - richiede espressamente la **“specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”**. Pertanto, come più volte dettagliatamente indicato da questo Giudice nei provvedimenti che hanno dichiarato inammissibili diverse istanze in materia, non

 1

basta scrivere reddito "0", "nullo" o, addirittura, barrare (come nel modello in questione) le caselle dei vari redditi, senza indicare specificamente tutti i redditi (da lavoro, da pensione, da indennità varie, da sussidio o simili), anche minimi, saltuari e discontinui, seppure complessivamente inferiori al limite di legge, ma che, in ogni caso, chiunque in qualche modo deve necessariamente percepire, quantomeno per un sostentamento minimo, proprio ed eventualmente di familiari a carico. Nell'eventualità specifica - non infrequente - di totale dichiarata inoccupazione, sua e di tutti i suoi conviventi, l'istante dovrà perciò indicare quali sono i mezzi di sostentamento della famiglia, se e quali assegni pensionistici e/o sussidi ciascuno percepisca, dove alloggia la famiglia (casa in affitto, alloggio popolare, ospitalità presso terzi o comunità), ecc.: essendo, ad esempio, a tali fini alquanto opportuno presentare (ed allegare all'istanza di ammissione al G.P.) la dichiarazione ISEE, che - com'è noto - attualmente rappresenta il più utile indicatore della situazione economica delle persone che intendono accedere a prestazioni sociali agevolate. Ricordando altresì, in proposito, che il comma 3 dell'art. 76 cit. prevede, invero, espressamente che "ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

L'istante deve, inoltre, dichiarare se è proprietario o meno - e di quali - beni immobili e/o mobili (nel caso di soggetti proprietari di beni immobili o di beni mobili registrati di valore - che per tale motivo, di regola, non dovrebbero essere ammessi al G.P. - andranno, comunque, ben specificate dal giudice le ragioni per le quali dovesse eventualmente ritenere che i limiti di reddito di legge non siano tuttavia da considerarsi superati, pur nell'ipotesi indicata).

Temporalmente, poi, il reddito e le situazioni patrimoniali da indicare saranno, innanzitutto, quelli dell'anno fiscale di riferimento, vale a dire quelli "risultanti dall'ultima dichiarazione" utile nel caso specifico (art. 76, comma 1, D.P.R. cit.), dovendosi intendere per tali i redditi, anche se non soggetti a dichiarazione, relativi all'anno per il quale è comunque scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi: che saranno, dunque, i redditi dell'anno precedente se la domanda di ammissione al G.P. viene presentata dopo il 30 settembre ovvero i redditi di due anni prima per le domande presentate prima della scadenza di tale termine. Con l'ulteriore avvertenza, tuttavia - come opportunamente precisato anche dalla Suprema Corte -, che, comunque, il richiedente, obbligato, in generale, a dare una chiara e fedele rappresentazione di tutti i dati rilevanti, dopo avere attestato compiutamente l'entità dei redditi risultanti dall'ultima dichiarazione utile (nel senso di cui sopra), non è affatto esonerato dal segnalare eventuali e significativi mutamenti del reddito in aumento sopravvenuti all'ultima dichiarazione dei redditi e non ancora cristallizzati in una nuova



dichiarazione (Cass. pen. n. 27969/2014), sia pure essendogli consentito – per converso - di segnalare anche quelli in diminuzione (come ha ulteriormente precisato Cass. pen. n. 47343/2014): avendo, quindi, l'istante per l'ammissione al G.P., rispettivamente, il dovere e il diritto di comunicare gli uni e gli altri, sempre che comportino il superamento, nell'un caso, ovvero il rientro, nell'altro, nei limiti economici di legge per essere ammesso al beneficio.

Infine, occorre tener conto altresì dei redditi che, comunque, anche di fatto sono stati sottratti all'imposizione fiscale, come i redditi da attività illecite, che possono presumersi sulla scorta del previo ed irrinunciabile esame del certificato penale dell'istante. Infatti, posto che ai sensi dell'art. 96, comma 2, D.P.R. cit., il giudice deve valutare se vi sono comunque fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte (a tal fine potendo, invero, trasmettere preventivamente l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche); allora, nell'ambito dei già menzionati ed ostanti redditi da attività illecite, deve valutarsi, caso per caso, ove l'istante risulti soggetto pluricondannato per reati contro il patrimonio o per reati dai quali, comunque, possa ritenersi che sia stato ricavato un illecito profitto economico (spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, ecc.), se possa legittimamente presumersi (presunzione semplice ex art. 2729 c.c.) che l'istante disponga di un reddito, di provenienza illecita, che - sommato a quello eventualmente dichiarato e, da solo, inferiore ai limiti di legge di cui all'art. 76 D.P.R. n. 115/2002 - comporti il superamento di questi ultimi (Cass. pen, Sez. IV, sent. del 15.03.2012, n. 10125).

Si rileva ancora, sotto altro aspetto, che nel "depositato" della Cancelleria relativo alle istanze di ammissione al G.P. manca in genere il nominativo della persona – di solito, il difensore della parte istante - che ha presentato materialmente l'istanza stessa. Sicchè, non contenendo il modello d'istanza in questione alcuna indicazione in proposito e, in particolare, il nominativo del difensore dell'istante, non è nemmeno possibile verificare chi abbia autenticato la sottoscrizione in calce all'istanza. Autentica che risulta sempre apposta, anche se, peraltro, la Cassazione (Cass. pen. n. 34914/2003) ha spiegato da tempo che quello che occorre veramente non è tale autentica (che, al massimo, può riguardare l'istanza, ma giammai l'autocertificazione sul reddito), bensì l'allegazione all'istanza di ammissione al G.P. della fotocopia (anche non autenticata) di un documento di riconoscimento dell'istante (che, comunque, di solito è regolarmente presente); sempre, ovviamente,

che non sia quest'ultimo a depositare direttamente l'istanza, nel qual caso sarà il funzionario che la riceve a dover attestare che la firma dell'istante è stata apposta in sua presenza, previa identificazione personale del medesimo.

Si raccomanda, pertanto, ai Giudici ed ai Funzionari delle Cancellerie di attenersi alle suddette indicazioni e di verificare l'osservanza delle stesse, rispettivamente, nella delibazione delle istanze di ammissione al G.P. e nel momento del deposito delle stesse (per quanto riguarda qui, in particolare, l'indicazione della persona del depositante, la verifica della presenza della fotocopia di un documento di riconoscimento dell'istante e l'acquisizione del certificato penale di quest'ultimo prima del passaggio dell'istanza al Giudice).

La Presidente della sezione Penale ed il Coordinatore del settore Civile vigileranno in merito, in particolare anche per quanto riguarda i procedimenti assegnati ai GOT, tramite i singoli giudici ai quali sono rispettivamente affiancati, riferendo allo scrivente eventuali anomalie e problematiche che si dovessero presentare.

Si chiede, infine, al Consiglio dell'Ordine Forense – che legge per opportuna conoscenza la presente nota circolare – di volersi attivare per la diffusione di quest'ultima tra i propri iscritti.

Cassino, 11 luglio 2017.

Il Presidente Vicario
(dott. Massimo Capurso)